



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N.

Del

Allegati:

Numero imputazione spesa

Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Il Direttore dell'UOC Area Provveditorato

Dott.ssa Chiara Giannobile

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 953 del 03.10.2025, è stata aggiudicata *“la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento triennale del servizio di trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero degli utenti ricoverati, alla Heart Life Croce Amica srl, PIVA 01501260622, per € 9.541.126,91, oltre IVA per € 2.099.047,92, per complessivi € 11.640.174,83”*;
- la ditta posizionata in seconda posizione della graduatoria ha presentato ricorso al TAR Palermo avverso il provvedimento di aggiudicazione, con assegnazione di Reg. Ric. n. 1924/2025;
- l'udienza fissata al 24.02.2026, è stata rinviata al 14.04.2026, per la presentazione del ricorso incidentale della ditta posizionata in prima posizione della graduatoria avverso l'ammissione della ditta posizionata in seconda posizione della graduatoria;
- l'udienza fissata al 14.04.2026, è stata rinviata al 21.07.2026, per la presentazione del ricorso per motivi aggiunti della ditta ricorrente principale avverso l'ammissione amministrativa della ditta posizionata in prima posizione della graduatoria;

DATO ATTO che l'UOC Area Provveditorato, al fine di verificare l'esito del giudizio e porre in essere le più opportune azione amministrative consequenziali, ha rinvenuto nel sito web “giustizia-amministrativa” il provvedimento conclusivo del giudizio, ancora non comunicato dalla Segreteria del TAR;

PRESO ATTO che con Sentenza n. 2252 del 29.07.2026, il TAR Sicilia, sezione Palermo, ha dichiarato *“irricevibili il ricorso per motivi aggiunti e il ricorso incidentale”*, nonché accolto *“il ricorso introduttivo nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento degli atti ivi impugnati, con conseguente retrocessione della procedura di gara al momento della valutazione delle offerte economiche ai fini del compimento di adeguate valutazioni in punto di eventuale avvio del sub-procedimento di verifica dell'anomalia”*, ordinando che *“la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”* (All. A);

VISTI:

- l'art. 112 c.p.a. (D.Lgs. 104/2010) che sancisce come *“I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.”*
- l'art. 33 c.p.a. che prevede l'immediata esecutività delle pronunce del TAR;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DATO ATTO che la pronuncia non ha accertato l'anomalia dell'offerta, non ha disposto l'esclusione dell'aggiudicataria e non ha ordinato il subentro della ricorrente, ma ha imposto la rinnovazione della valutazione, con istruttoria e motivazione idonee a considerare gli specifici elementi evidenziati nella sentenza;

PRESO ATTO che, nelle more della definizione del giudizio, prudenzialmente non è stato stipulato il contratto di servizio;

CONSIDERATO che l'esecuzione della sentenza richiede una rinnovazione effettiva e non meramente formale della fase economica, nel rispetto del contraddittorio procedimentale, della parità di trattamento, del principio di risultato e delle competenze attribuite al RUP;

RICHIAMATO il disciplinare della procedura e, in particolare, l'articolo 24, secondo cui, al ricorrere dei presupposti dell'articolo 110 del Codice e in ogni altro caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa sulla base di elementi specifici, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;

RITENUTO, pertanto, di dover eseguire ed ottemperare alla statuizione del TAR, sulla Deliberazione di aggiudicazione n. 953/2025, provvedendo contestualmente alla "retrocessione della procedura di gara al momento della valutazione delle offerte economiche ai fini del compimento di adeguate valutazioni in punto di eventuale avvio del sub-procedimento di verifica dell'anomalia" dell'operatore primo in graduatoria;

CONSIDERATO, inoltre, necessario demandare al RUP di comunicare il presente provvedimento ai partecipanti alla procedura aperta "*de qua*"

DATO ATTO, inoltre, che:

- nelle more del giudizio di cui sopra, la UOC Area Provveditorato, in ragione dell'alta intensità di manodopera della commessa con nota prot. 40605 del 29/06/2026 ha chiesto alla ditta prima in graduatoria "*di trasmettere una relazione integrativa, sottoscritta dal legale rappresentante e, preferibilmente, asseverata o controfirmata dal consulente del lavoro incaricato, contenente una puntuale dimostrazione dell'equivalenza economica tra il trattamento effettivamente riconosciuto al personale impiegato nella commessa con applicazione del CCNL ANPIT-CISAL e il trattamento derivante dal CCNL Cooperative Sociali – codice CNEL T151, assunto quale parametro di riferimento negli atti di gara*" (All. B);



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- con nota prot. 41983 del 06/07/2026 l'operatore economico ha riscontrato negativamente, ritenendo la richiesta tardiva e contraria alla normativa di riferimento (All. C);
- con nota prot. 45956 del 24/07/2026, la UOC Area Provveditorato, reiterando la superiore richiesta di trasmissione della relazione contenente la puntuale dimostrazione dell'equivalenza economica tra il trattamento riconosciuto al personale impiegato nella commessa con applicazione del CCNL ANPIT-CISAL e il trattamento derivante dal CCNL Cooperative Sociali – codice CNEL T151, ha comunicato all'operatore l'avvio del procedimento di riesame in autotutela della deliberazione di aggiudicazione n. 953 del 2025, limitatamente alla verifica dell'equivalenza del CCNL ANPIT-CISAL dichiarato da codesto Operatore Economico rispetto al CCNL Cooperative Sociali – codice CNEL T151 (All. D);
- alla data di proposizione della presente Deliberazione non è pervenuto alcun riscontro dalla ditta;

RITENUTO opportuno dotare il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività al fine di consentire l'immediato avvio del sub-procedimento istruttorio come statuito dal Giudice Amministrativo;

DATO ATTO che il Direttore dell'U.O.C Area Provveditorato che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittima, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti

PROPONE DI

PRENDERE ATTO della Sentenza del TAR Sicilia - Palermo, Sezione Prima, n. 2252/2026, pubblicata il 29 luglio 2026, resa sul ricorso R.G. n. 1924/2025, e di disporre l'immediata esecuzione;

DARE ATTO che, per effetto dell'annullamento giurisdizionale, la deliberazione di aggiudicazione n. 953 del 03.10.2025 e gli atti consequenziali sono privi di efficacia nei limiti indicati dalla sentenza, senza che ciò comporti l'automatica esclusione dell'operatore già aggiudicatario;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DISPORRE la retrocessione della procedura al momento della valutazione delle offerte economiche e la rinnovazione di tale fase, nel rispetto della motivazione e del dispositivo della sentenza;

DARE ATTO delle note prot. 40605 del 29/06/2026 e prot. 45956 del 24/07/2026 con cui la UOC Area Provveditorato, ha già chiesto *“di trasmettere una relazione integrativa, sottoscritta dal legale rappresentante e, preferibilmente, asseverata o controfirmata dal consulente del lavoro incaricato, contenente una puntuale dimostrazione dell’equivalenza economica tra il trattamento effettivamente riconosciuto al personale impiegato nella commessa con applicazione del CCNL ANPIT-CISAL e il trattamento derivante dal CCNL Cooperative Sociali – codice CNEL T151, assunto quale parametro di riferimento negli atti di gara”*, ed ha comunicato all'operatore l'avvio del procedimento di riesame in autotutela della deliberazione di aggiudicazione n. 953 del 2025;

DEMANDARE al RUP:

- le comunicazioni della presente deliberazione agli operatori economici partecipanti alla procedura di che trattasi;
- le attività sulla valutazione dell'anomalia dell'offerta dell'operatore già aggiudicatario sulla base degli elementi specifici di cui all'articolo 110 del d.lgs. n. 36/2023, all'articolo 24 del disciplinare, nonché alle motivazioni della Sentenza
- l'avvio del sub-procedimento di cui all'articolo 110 del d.lgs. n. 36/2023, richiedendo per iscritto all'operatore economico spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti e assegnando il termine previsto dalla legge, assicurando il contraddittorio e formulando all'esito una valutazione globale, sintetica, verificabile e adeguatamente motivata;

AUTORIZZARE il RUP ad avvalersi, se ritenuto necessario, del supporto del Consulente del Lavoro aziendale per la valutazione della congruità dell'offerta economica rispetto alla componente del costo della manodopera;

DISPORRE che, all'esito della rinnovata valutazione, siano adottati gli atti consequenziali di competenza, ivi compresi, secondo l'esito, l'eventuale conferma della graduatoria, l'eventuale esclusione dell'offerta non giustificata, l'eventuale valutazione delle successive offerte anche rispetto alla verifica dell'anomalia e del CCNL applicato, giusta inversione procedimentale;

PUBBLICARE ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023 apposito avviso sul sito Aziendale;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DICHIARARE gli allegati dalla lettera A alla lettera D parti integranti del presente atto;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.